



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 776 DEL 06/11/2015

AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE AI SENSI DELL'ART.91 DEL D.LGS.163/2006 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART.125 DEL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI GEOLOGICA-SISMICA DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESSE NEL POC

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ. URBANISTICA

DIRIGENTE RESPONSABILE
Gilberto Facondini

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

Premesso:

- che il POC - Piano Operativo Comunale - approvato con delibera di Consiglio Comunale n.44 del 21/04/2009 è scaduto il 1° luglio 2014 cessando i propri effetti attuativi;
- che per la redazione del nuovo POC 2015 è stato predisposto un “Documento di indirizzi e direttive “ propedeutico alla preparazione delle schede di intervento, approvato con deliberazione di G.C., n.68 del 20/05/2015 ed integrato con deliberazione di G. C. n.109 del 26/08/2015 allo scopo di rendere noti, pubblici e trasparenti gli indirizzi ed i criteri che verranno applicati dall'Amministrazione comunale nelle risposte alle istanze dei cittadini che hanno chiesto di inserire i propri interventi nel POC 2015;
- che il lavoro preparatorio per la redazione del nuovo POC ha evidenziato la necessità di modificare alcune disposizioni del RUE vigente che coincidono con la fattibilità di alcune proposte del POC;
- che la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.112 del 02.05.2007 evidenzia un preciso obbligo per le amministrazioni comunali all'adeguamento della propria strumentazione territoriale ed urbanistica al fine di ridurre il rischio sismico;
- che il Comune di Cattolica dispone già di una base conoscitiva geologica e sismica preliminare elaborata per il PSC 2007;
- che il PTCP di Rimini già dispone di una cartografia alla scala provinciale di pericolosità sismica di “primo livello” elaborata ai sensi della DAL regionale n.112 del 02.05.2007;
- che lo studio geologico e sismico per il primo POC 2009 è stato eseguito con indagini e analisi sismiche approfondite fino al “terzo livello” ai sensi della DAL regionale n.112/2007
- che il Comune di Cattolica dispone di un ulteriore studio di microzonazione sismica elaborato nel 2013 per l'intero territorio urbanizzato/urbanizzabile secondo i criteri generali dettati dall'OPCM n.4007/2012 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1302 del 10/09/2012.

Constatato:

- che lo studio di microzonazione sismica 2013, redatto dal Dott. Geol. Samuel Sangiorgi e validato dal Dipartimento della Protezione Civile, ha permesso un ulteriore aggiornamento della caratterizzazione sismica di Cattolica, in particolare ha consentito l'aggiornamento della cartografia di pericolosità sismica di “livello 1” e “livello 2” per l'intero territorio urbanizzato/urbanizzabile in coerenza con i contenuti della DAL regionale n.112/2007;
- che lo studio di microzonazione sismica 2013 ha consentito ulteriori e locali approfondimenti sismici di “livello 3” (liquefacibilità e amplificazione) nella zona costiera definita come “Ambito M”;
- che la caratterizzazione sismica delle aree del nuovo POC, già comprese nel precedente POC, dovrà essere aggiornata in funzione dei nuovi criteri di analisi e degli esiti ottenuti dallo studio di microzonazione sismica 2013;
- che il Comune di Cattolica non dispone di personale tecnico abilitato e che pertanto non è in grado di espletare le funzioni sopra specificate;
- che, a tal proposito, si rende necessario provvedere al più presto al conferimento dell'incarico professionale per la predisposizione delle indagini geologiche e le elaborazioni necessarie integrative del POC, anche ai sensi dell'art.24 delle NTA del PSC vigente;

Dato atto che le attività sopra descritte rientrano nella fattispecie di cui all'art. 90, comma 1, D.Lgs. 163/2006, in quanto servizio attinente l'urbanistica e l'architettura, e precisamente trattasi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP;

Ravvisata, pertanto, la necessità di affidare un incarico professionale per prestazioni tecnico-specialistiche, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera d), del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, ed in particolare per la redazione dell'analisi geologica e sismica delle aree di intervento previste dal nuovo POC come stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1302 del 10/09/2012;

Accertato, nel caso specifico, che trattasi di prestazione di servizio non personalizzata per la quale si chiede il risultato finale, da rendersi pertanto, con autonomia di mezzi e strumenti da un professionista;

Atteso che in data 27/10/2015, prot. PEC 37825, depositata agli atti della presente determinazione, il Dott.Geol. Samuel Sangiorgi, ha fatto pervenire la sua miglior offerta per la redazione dello studio geologico e sismico funzionale all'elaborazione del nuovo POC, dietro corresponsione di un compenso netto pari ad € 2.200,00 + € 44,00 Cassa Previdenziale 2% + € 493,68 Iva 22%, per un totale lordo di € **2.737,68**;

Considerato che il Dott. Geol. Samuel Sangiorgi, per la particolare conoscenza della strumentazione urbanistica comunale vigente e per la detenzione dei dati e degli elaborati delle analisi di microzonazione sismica 2013 (studio che dovrà risultare il principale riferimento per la redazione del nuovo POC), risulta professionalmente competente allo svolgimento dell'incarico in oggetto, avendo già effettuato propri sondaggi ed indagini finalizzati anche alla redazione dello strumento superiore P.S.C.;

Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi inferiori ad € 40.000,00, limite così innalzato dal precedente € 20.000,00 dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis del D.L. 70/2011, convertito dalla legge 106/2011;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera f) del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007, che recepisce l'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, che stabilisce la possibilità di eseguire in economia i servizi tecnici di cui all'art. 25, comma 1, dello stesso regolamento e cioè, nel caso specifico, servizio di architettura ed ingegneria di cui all'Allegato IIA, numero 12, del D.Lgs. 163/2006;

Visto l'art. 25, comma 2 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori che stabilisce che i servizi tecnici di cui al comma 1, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto individuato dal responsabile del procedimento;

Dato atto inoltre, che tale prestazione di servizio verrà espletata senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente, non comporterà l'obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente, potrà essere svolta, nei limiti concordati, anche negli uffici comunali, ed il prestatore soggiacerà a tutti i rischi e responsabilità personale connessi al conseguimento del risultato finale;

Verificato che le risorse finanziarie necessarie al conferimento del presente incarico ammontanti ad € **2.737,68**, sono disponibili sul capitolo **4030002** "Incarichi professionali e consulenze Servizio Urbanistica" – codice Siope 1307 - che presenta l'adeguata copertura finanziaria, come segue:

- quanto ad € **1.368,84** sul Bilancio 2015
- quanto ad € **1.368,84** sul Bilancio 2016;

Dato atto che al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. "della competenza finanziaria" da parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione delle competenze al professionista, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal sottoscritto dirigente, potrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

- € **1.368,84** lordi (netto € 1.100,00 + € 22,00 2% Cassa Previdenziale + € 246,84 Iva 22%) quale acconto alla sottoscrizione del disciplinare prevista entro novembre 2015;
- € **1.368,84** lordi (netto € 1.100,00 + € 22,00 2% Cassa Previdenziale + € 246,84 Iva 22%) a saldo alla consegna dello studio effettuato comprensivo di eventuali integrazioni richieste da parte della Provincia di Rimini previste entro il 30/06/2016;

Vista la determinazione n. 4 del 29/03/2007 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: "Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e della L. 4/8/2006 n. 248" nella quale al punto f) del dispositivo il Consiglio ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore ad € 20.000 le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11, del codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia;

Vista la determinazione n. 2 del 06/04/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: "*Indicazioni operative inerenti la*

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui all'art. 122, comma 7-bis del D.Lgs. 163/2006” e precisamente, il punto 1.1 – **Gli affidamenti in economia** – nel quale, all'ultimo comma, si specifica che per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento;

Vista la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “*Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106*”, in particolare il punto 2) – **Affidamenti diretti** – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, indicando di ricordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;

Vista la deliberazione AVCP (ora ANAC) n. 26 del 22/05/2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013, recante *Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012*, con la quale all'art. 4, comma 3, si stabilisce che per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro, i soggetti di cui all'art. 2 (pubbliche amministrazioni) sono tenuti ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni richieste dall'art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

Visto il comunicato dell'AVCP (ora ANAC) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29/10/2013 (ad oggetto: *Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8 D.Lgs. 163/2006 – rettifica*) con il quale, al punto 1) si specifica che per i contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, di importo inferiore a 40.000 € sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCig, ove previsto;

Vista la circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad oggetto: “*Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 5/10/2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”, con la quale al **punto 1) – Affidamento in economia. Limiti di importo previsti dagli artt. 267, comma 10, e 334, comma 1) del D.P.R. 207/2010 Servizi di architettura ed ingegneria** – si specifica che l'art. 4, comma 2, lett. m-bis), del D.L. 13/05/2011, n. 70, come convertito con Legge 12/07/2011, n. 106, ha modificato il comma 11 dell'art. 125 del Codice, innalzando il limite dell'importo consentito per l'affidamento diretto in economia di servizi e forniture da 20.000 euro a 40.000 euro e che, la soppressione del riferimento al secondo periodo del comma 11 dell'art. 125 operata sull'art. 267, comma 10, del Regolamento, ha inteso assoggettare, integralmente, anche i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria al regime generale di cui all'art. 125, comma 11, del Codice del Contratti;

Considerato che l'incarico da conferire non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizio attinente all'architettura ed all'ingegneria, è debitamente escluso

dall'art. 46, comma 5, lettera f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

Vista la nota prot. 1389 del 16/03/2009, pervenuta al prot. n. 7494 in data 18/03/2009, della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna avente ad oggetto: “Modalità di comunicazione degli atti di spesa per i quali sussiste l'obbligo di invio alla Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 – Indicazioni operative per gli Enti aventi sede in Emilia-Romagna”, con la quale al punto 1) della medesima, relativo ad incarichi inerenti ai servizi di architettura ed ingegneria, si stabilisce che anche gli incarichi attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) di importo superiore ad € 5.000,00 debbono essere trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;

Considerato che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve essere di regola non superiore a 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) all'incaricato della prestazione professionale in oggetto, è stato richiesto di compilare l'apposito “modello di pagamento”, depositato agli atti della presente determinazione, con il quale ha comunicato il conto corrente “dedicato” su cui effettuare il pagamento di quanto a lui dovuto; mentre secondo quanto specificato al punto 3 – Ambito di Applicazione - della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, successivamente specificato al punto 2.7) della determinazione n. 10 del 22/12/2010 ed al punto 3.13) della determinazione n. 4 del 07/07/2011, della stessa Autorità, trattandosi di servizio assoggettato alle normative contenute nel Codice dei contratti, il professionista è obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed a tal proposito lo **Smart CIG** della prestazione, richiesto e rilasciato dall'ANAC, reca il n. **ZE316EF02A**;

Vista la circolare 12 del 01/06/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente ad oggetto: “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – art. 14, comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 – DURC e autocertificazione” mediante la quale il Ministero chiarisce che il Documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale il D.P.R. n. 445/2000; infatti la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere “oggetto di sicura conoscenza”, così come avviene per gli “*stati, qualità personali e fatti*” che, ai sensi dell'art. 40 del DPR 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto “*elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona*”; tuttavia il Ministero ricorda l'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. 70/2011 (conv.da L. 106/2011) secondo il quale per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la P.A., i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46, comma 1, lettera p) del DPR 445/2000 in luogo del documento di regolarità contributiva; le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive effettuate tramite acquisizione d'ufficio del DURC;

Vista la circolare prot. n. 4536 del 30/10/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13/11/2012, avente ad oggetto: *“Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 5/10/2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche ed integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”*, con la quale si chiarisce al **punto 7) – Acquisizione del DURC per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro** -, che alla luce della massima semplificazione e della riduzione degli oneri amministrativi, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, fermo restando l'obbligo di controllo a campione dell'amministrazione in ordine alla veridicità di quanto dichiarato dai contraenti ai sensi del DPR 445/2000, la dichiarazione sostitutiva relativa alla regolarità contributiva è ammissibile per tutte le fasi individuate dall'art. 6, comma 3 del regolamento, ivi inclusa la fattispecie recata dalla lett. c) relativa alla stipula del contratto;

Vista la circolare n. 36/2013 del 06/09/2013, prot. n. 37/0015563 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva avente ad oggetto: *“Art. 31 del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013) – semplificazioni in materia di DURC – primi chiarimenti”*;

Visto il D.L. 34 del 20/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 78 del 16/05/2014 che all'art. 4 prevede semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 30/01/2015, contenente Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

Vista la Circolare n. 19 del 08/06/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali avente ad oggetto: *“D.M. 30 gennaio 2015 – DURC on-line – prime indicazioni operative”*;

Vista la Circolare n. 61 del 26/06/2015 dell'INAIL avente ad oggetto: *“Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015”*;

Dato atto, quindi, che ai sensi dell'art. 6 (Documento unico di regolarità contributiva) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), è stato comunque acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

Dato atto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter, non trova applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, quali quelle dei liberi professionisti, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214, individuando, per le Amministrazioni Locali la data del **31/03/2015** (inizialmente prevista dal comma 3 al 06/06/2015 e successivamente anticipata dall'art. 25,

comma 1, del D.L. 24/04/2014 n. 66, convertito in legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 23/06/2014, n. 89) per la decorrenza dell'obbligo di fatturazione;

Visti inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- l'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000;
- l'art. 125, 11° comma, ultimo periodo - Dec. Legis.vo n. 163/2006;
- il Regolamento Comunale per i lavori e servizi in economia ed in particolare l'art. 25 comma 1, lettera a) e comma 2;
- il Decreto Legislativo n. 267/2006 - T.U. Enti Locali;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di affidare al Dott. Geol. Samuel Sangiorgi nato a Castel San Pietro (BO) il 14/05/1972, titolare dell'omonimo Studio di Geologia Applicata, iscritto all'ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna al n. 990, con studio in Dozza (BO) Via Valsellustra, 32 - codice fiscale SNGSML72E14C265V – P.Iva 01985161205, l'incarico professionale per la redazione dello studio geologico e sismico delle aree di intervento previste dal nuovo POC nel territorio comunale;

2) - di approvare lo schema di disciplinare per la prestazione professionale in oggetto, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3) - di dare atto che la spesa complessiva di € **2.737,68** (netto € 2.200,00 + € 44,00 Cassa Previdenziale (2%) + € 493,68 Iva (22%)) farà carico sul capitolo **4030002** “Incarichi professionali e consulenze Servizio Urbanistica” – codice Siope 1307 - che presenta l'adeguata copertura finanziaria, come segue:

- quanto ad € **1.368,84** sul Bilancio 2015
- quanto ad € **1.368,84** sul Bilancio 2016;

4) - di dare atto che al fine dell'applicazione dei nuovi principi contabili c.d. “della competenza finanziaria” da parte dell'Amministrazione, si ritiene che la liquidazione delle competenze al professionista, previa presentazione di apposita fattura debitamente vistata dal sottoscritto dirigente, potrà avvenire con le seguenti modalità e tempistiche:

- € **1.368,84** lordi (netto € 1.100,00 + € 22,00 2% Cassa Previdenziale + € 246,84 Iva 22%) quale acconto alla sottoscrizione del disciplinare, prevista entro **novembre 2015**;
- € **1.368,84** lordi (netto € 1.100,00 + € 22,00 2% Cassa Previdenziale + € 246,84 Iva 22%) a saldo alla consegna dello studio effettuato comprensivo di eventuali integrazioni richieste da parte della Provincia di Rimini, previsto entro il **30/06/2016**;

5) - di dare atto che dal 1° gennaio 2013 il termine di pagamento dei fornitori deve essere di regola non superiore a 30 giorni dal ricevimento della fattura, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali;

6) - di dare atto che il presente incarico non rientra nei limiti di cui all'art. 3, comma 56, della L. 24/12/2007, n. 244, così come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con legge di conversione 6/8/2008, n. 133, in quanto trattandosi di servizio equiparato a quelli attinenti all'architettura ed all'ingegneria, è debitamente escluso dall'art. 46, comma 5, lettera f), dalla disciplina del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 13/05/2009, regolarmente trasmesso ai sensi dell'art. 3, comma 57, della L. 24/12/2007, n. 244 alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti di Bologna, con nota prot. n. 2312 del 12/08/2009;

7) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 la sopracitata ditta è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che lo **Smart CIG** della prestazione è il seguente **ZE316EF02A** e che, da parte del professionista in questione è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto art. 3), la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato ed a norma dell'art. 6) del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006), in particolare comma 3), lettere c) e d), ed è stato acquisito il Documento unico di regolarità contabile (DURC);

8) - di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 6, del vigente Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, integrato dall'art. 1, comma 127, della Legge 23/12/2006, n. 662, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge 24/12/2007, n. 244, un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del vigente Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza approvato con deliberazione di G.C. n. 38 del 06/03/2008, entro il 30° giorno dall'affidamento, sul sito web istituzionale e reso noto mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune;

9) - di dare atto che ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 il professionista suindicato è obbligato dal 31/03/2015 alla presentazione della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ed a tal fine il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per consentire al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica al Comune di Cattolica è il seguente: **UF5EHE**;

10) - di dare atto, infine, che in relazione al disposto dell'art. 1, comma 173, della legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ed alla nota prot. n. 1389 del 16/03/2009 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, il presente provvedimento, prevedendo una spesa per compensi inferiore ad € 5.000,00, non è soggetto all'invio alla Sezione Regionale della Corte dei Conti;

11) – di dare atto che il meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment) introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/1972 inserendo l'art. 17-ter, non trova applicazione ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta a titolo di acconto, quali quelle dei liberi professionisti, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E del 19/02/2015, alla risposta alla domanda n. 8.7;

12) - di individuare nella persona del sottoscritto Arch. Gilberto Facondini, Dirigente del Settore 2, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della

presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZ.
URBANISTICA
SETTORE 02

UFFICIO AMMINISTRATIVO
URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 06/11/2015

Firmato
FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

ALLEGATO "A"

COMUNE DI CATTOLICA- URBANISTICA

(Provincia di Rimini)

Rep. Urbanistica n. _____ del _____

**DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO TECNICO
AI SENSI DELL'ART. 91 DEL D.LGS. 163/2006 IN COMBINATO
DISPOSTO CON L' ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI ATTINENTI LA
REDAZIONE DELL'ANALISI GEOLOGICA- SISMICA DELLE
AREE DEL TERRITORIO COMUNALE RICOMPRESE NEL
POC 2015**

L'anno **duemilaquindici** (2015), addì _____ (_____) del mese di **novembre** (11) con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

T R A

l'Arch. **Gilberto Facondini**, nato a Saludecio il 25/09/1964, codice fiscale FCNGBR64P25H724A, domiciliato per la carica presso la Residenza Comunale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in rappresentanza e per conto dell'**Amministrazione Comunale di Cattolica**, con sede in Cattolica – Palazzo Mancini – Piazzale Roosevelt n. 5, codice fiscale e P. IVA 00343840401, nella sua qualità di Dirigente del Settore 2, in base alla legittimazione conferitagli dall'art. 83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica, dall'art. 107, comma 3, lett. c), del Testo Unico E.E.L.L. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 13/05/2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

E

il Geologo Dott. Samuel Sangiorgi nato a Castel San Pietro (BO) il 14/05/1972, residente a Dozza, Via Valsellustra n.32 codice fiscale SNGSML72E14C265V titolare dello Studio di Geologia Applicata con sede a Dozza (Bo) in via Valsellustra n. 32, P.IVA 01985161205, libero professionista iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna con il numero d'ordine 990, in seguito più brevemente denominato "incaricato";

PREMESSO

- che la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.112 del 02.05.2007 evidenzia un preciso obbligo per le amministrazioni comunali all'adeguamento della propria strumentazione territoriale ed urbanistica al fine di ridurre il rischio sismico;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n.1302 del 10.09.2012 sono stati approvati i criteri per gli studi di microzonazione sismica e che la detta deliberazione è stata pubblicata su BURERT del 26.09.2012;
- che il Comune di Cattolica dispone già di una base conoscitiva geologica e sismica preliminare elaborata per il PSC 2007;
- che il PTCP di Rimini già dispone di una cartografia alla scala provinciale di pericolosità sismica di "primo livello" elaborata ai sensi della DAL regionale n.112 del 02.05.2007;
- che lo studio geologico e sismico per il primo POC 2009 è stato eseguito con indagini e analisi sismiche approfondite fino al "terzo livello" ai sensi della DAL regionale n.112/2007;
- che il Comune di Cattolica dispone di un ulteriore studio di microzonazione sismica elaborato nel 2013 per l'intero territorio urbanizzato/urbanizzabile secondo i criteri generali dettati dall'OPCM n.4007/2012 e dalla deliberazione della Giunta Regionale n.1302 del 10/09/2012;
- che lo studio di microzonazione sismica 2013, redatto dal Dott. Geol. Samuel Sangiorgi e validato dal Dipartimento della Protezione Civile, ha permesso un ulteriore aggiornamento della caratterizzazione sismica di Cattolica, in particolare ha consentito l'aggiornamento della cartografia di

- pericolosità sismica di “livello 1” e “livello 2” per l'intero territorio urbanizzato/urbanizzabile in coerenza con i contenuti della DAL regionale n.112/2007;
- che lo studio di microzonazione sismica 2013 ha consentito ulteriori e locali approfondimenti sismici di “livello 3” (liquefacibilità e amplificazione) nella zona costiera definita come “Ambito M”;
 - che la caratterizzazione sismica delle aree del nuovo POC, già comprese nel precedente POC, dovrà essere aggiornata in funzione dei nuovi criteri di analisi e degli esiti ottenuti dallo studio di microzonazione sismica 2013;
 - che il Comune di Cattolica non dispone di personale tecnico abilitato e che pertanto non essendo in grado di espletare le funzioni sopra specificate, stante l'obbligatorietà ed il carattere d'urgenza, si è reso necessario provvedere al conferimento dell'incarico professionale per prestazioni tecnico-specialistiche, (art. 25, comma 1, lettera d), del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007) al fine di attivare le procedure necessarie per la redazione dello studio GEOLOGICO e SISMICO necessario per l'approvazione del nuovo POC, anche ai sensi dell'art.24 delle NTA del PSC vigente;
 - che il Dott. Geol. Samuel Sangiorgi per la particolare conoscenza della strumentazione urbanistica comunale vigente e per la detenzione dei dati e degli elaborati delle analisi di microzonazione sismica di primo e secondo livello e di quelli del 2013 (studio che dovrà risultare il principale riferimento per la redazione del nuovo POC), risulta professionalmente competente allo svolgimento dell'incarico in oggetto e si può quindi configurare in capo al medesimo geologo una sorta di esclusività delle conoscenze del territorio avendo già effettuato propri sondaggi ed indagini finalizzati anche alla redazione dello strumento superiore P.S.C.;
 - che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato affidato l'incarico in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELL'INCARICO

Con la presente scrittura il Comune di Cattolica, come sopra legalmente rappresentato conferisce al Geologo Dott. Samuel Sangiorgi nato a Castel San Pietro (BO) il 14/05/1972, residente a Dozza, Via Valsellustra n.32, codice fiscale SNGSML72E14C265V, titolare dello Studio di Geologia Applicata con sede a Dozza (Bo) in via Valsellustra n. 32, P.IVA 01985161205, libero professionista iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Emilia-Romagna con il numero d'ordine 990, l'incarico professionale per lo svolgimento della redazione dello "studio GEOLOGICO e SISMICO" delle aree del territorio comunale ricomprese nel POC 2015 previsto per le prestazioni tecnico-specialistiche, (art. 25, comma 1, lettera c), del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2007);

ART. 2

OBIETTIVI DELL'INCARICO

L'obiettivo della presente prestazione da fornire consiste nell'elaborazione di una sintesi degli elementi geologici essenziali e utili ai fini della ulteriore valutazione di fattibilità delle previsioni di pianificazione operativa delle aree POC 2015.

Per le aree interessate si produrranno "Schede di Sintesi" che riporteranno gli aspetti schematici di caratterizzazione geologica, idrogeologica, idraulica, geotecnica e sismica, le "Condizioni di Fattibilità" e le eventuali prescrizioni di carattere geologico/sismico, di riferimento per le successive fasi di attuazione e/o intervento diretto.

ART. 3

DURATA DELL'INCARICO

L'incarico avrà inizio il _____ e dovrà essere completato entro il **30/06/2016** e comunque entro la data di approvazione del POC 2015.

ART. 4

COMPENSO

Il compenso è stabilito in € **2.200,00** al netto contributo previdenziale 2% (€ 44,00) ed Iva 22% (€ 493,68) pari ad un ammontare lordo di € **2.737,68**.

ART. 5

LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo sarà pagato entro 30 giorni dalla consegna della nota, previa verifica dell'avvenuto adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in convenzione e poste a carico della controparte, come segue:

- quanto ad € **1.368,84** lordi (netto € 1.100,00 + € 22,00 2% Cassa Previdenziale + € 246,84 Iva 22%) quale acconto, alla sottoscrizione del disciplinare prevista entro **novembre 2015**;
- quanto ad € **1.368,84** lordi (netto € 1.100,00 + € 22,00 2% Cassa Previdenziale + € 246,84 Iva 22%) a saldo, alla consegna dello studio effettuato comprensivo di eventuali integrazioni richieste da parte della Provincia di Rimini, previste entro il **30/06/2016**.

ART. 6

NATURA DELLA PRESTAZIONE

Si dà atto tra le parti che il presente contratto disciplina un'attività che esclude qualsiasi rapporto di impiego comunque denominato, nonché ogni rapporto di lavoro subordinato o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Comune, né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento. L'attività è unicamente quella prevista dal presente disciplinare e potrà essere svolta, nei limiti concordati, anche negli uffici comunali .

L'incaricato non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti degli uffici Comunali e si assume tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico, esonerando, in ogni caso il Comune da ogni responsabilità nei confronti di terzi.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'INCARICATO

L'incaricato nell'esecuzione del lavoro affidato, è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contrattuali.

L'incaricato si assume tutte le responsabilità relative a danni causati all'Amministrazione e/o a terzi volontariamente o per grave negligenza nello svolgimento delle proprie attività.

L'incaricato è tenuto a non svolgere attività che creino danno all'immagine e pregiudizio all'Ente, anche in relazione al livello quali-quantitativo della prestazione attesa in affidamento del disciplinare stipulato. La violazione ai suddetti divieti costituisce causa di risoluzione del presente contratto senza preavviso.

ART. 8

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'incaricato si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni; a tal proposito lo **Smart CIG** della prestazione, richiesto e rilasciato dall'AVCP, reca il n. **ZE316EF02A**.

ART. 9

RECESSO

Il Comune, nella sua qualità di committente, può recedere dal contratto unilateralmente, ma in tal caso dovrà provvedere al pagamento del lavoro eseguito, delle spese documentali sostenute dall'incaricato.

L'incaricato può recedere dal contratto, dando un preavviso all'Amministrazione 10 giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevimento e a fronte di un corrispettivo, a titolo di penalità, calcolato in 5 punti percentuali sul compenso pattuito.

Se l'esecuzione dell'oggetto dell'incarico diventa impossibile per cause non imputabili alle parti, il contratto è risolto di diritto. Se la prestazione è divenuta parzialmente impossibile, l'incaricato ha diritto ad ottenere il pagamento solo del lavoro eseguito oltre alle spese vive anticipate e documentate.

Qualora l'incaricato non provveda a rendere le prestazioni affidate secondo le condizioni pattuite, il Dirigente diffida per iscritto il professionista ad adempiere, fissando un termine non superiore a 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine fissato l'Amministrazione può recedere dal contratto,

fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito.

ART. 10

SORVEGLIANZA

L'incaricato realizzerà le attività di cui agli articoli precedenti sulla base delle direttive impartite dal Dirigente del Settore 2 – Arch. Gilberto Facondini.

ART. 11

DIVIETO

Le notizie e i dati relativi alle attività di supporto ed assistenza inerenti al Comune, comunque venuti a conoscenza dell'incaricato in relazione all'esecuzione dell'incarico contrattuale, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati o divulgati a terzi, e non potranno essere utilizzati, per fini diversi da quelli contemplati nel presente atto.

ART. 12

RESPONSABILITA' DELL'INCARICATO

L'incaricato assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose tanto dell'Amministrazione Comunale che i terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 13

PENALE

In caso di ritardo nell'espletamento dell'incarico, salvo i casi di proroga, verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo.

ART. 14

RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

A tutti gli effetti e per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché ai principi di diritto amministrativo e contabile disciplinanti in materia.

ART. 15

CONTROVERSIE

Le eventuali divergenze sorte fra l'Amministrazione Comunale e l'incaricato

circa l'interpretazione della presente convenzione e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite al giudizio inappellabile di una commissione arbitrale composta da tre membri, dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini.

ART. 16

SOTTOSCRIZIONE

Le parti intendono espressamente sottoscritte, agli effetti dell'art.1 341 del codice civile - 2° comma le disposizioni contenute nell'art. 15 (controversie) del presente contratto.

Con la sottoscrizione del presente atto l'incaricato rilascia, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 “Codice della Privacy”, l'espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione anche statistica o meramente informativa/divulgativa, anche con impiego di tecniche informatiche e telematiche, degli atti e dei documenti riferiti all'incarico oggetto del contratto in applicazione di specifiche disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 17

SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26/04/1986, n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE SETTORE 2
Arch. Gilberto Facondini

L'INCARICATO
Dott.Geol.Samuel Sangiorgi